

ACCORDO QUADRO PER LA "BUONA FORMAZIONE"

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2011 alle ore _____ tra:

- Il Presidente della Regione Siciliana, on. Raffaele Lombardo, assistito dal Dott. Salvatore Cianciolo della "Task force per l'occupazione" della Presidenza della Regione Siciliana;
- L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, rappresentato da:
 - Assessore Regionale, Prof. Mario Centorrino, assistito dal Capo di Gabinetto, dott. Nino Emanuele;
 - Dirigente Generale, Dott. Ludovico Albert;

- Le OO.SS. Regionali, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL, SNALS CONFISAL, assistite dalle rispettive Confederazioni e rappresentate da:
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...

- Le Associazioni Regionali degli Enti di Formazione Professionale, FORMA e CENFOP rappresentate da:
 - ...
 - ...
 - ...

- Le Associazioni datoriali :
 - ...Confindustria
 - ...Confapi
 - ...Confservizi
 - Confagricoltura
 - Coldiretti
 - Confcommercio
 - CNA
 - ... Confcooperative

Premesso che:

1. Le parti riconfermano la piena validità del Protocollo d'intesa stipulato presso la Presidenza della Regione Siciliana il 29 settembre 2009 e denominato "LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SICILIA", e del protocollo d'intesa tra l'Assessore per la Famiglia, per il lavoro e per le Politiche Sociali, le OO SS e le associazioni datoriali del settore in materia di servizi formativi-sportelli multifunzionali del 4 novembre 2010 allegati al presente accordo;
2. E' volontà delle parti quella di ricondurre l'operatività del settore della Formazione Professionale alle sue originarie funzioni sociali anche attraverso un rinnovato collegamento con le espressioni organizzate e rappresentative del mondo del lavoro siciliano;
3. L'Assessorato dichiara di voler dare applicazione, con il presente accordo quadro, e con gli atti amministrativi successivi e ad esso collegati, alla delibera di Giunta n. 350 del 4 ottobre 2010, allegata al presente accordo, che prevede, tra l'altro, il passaggio dall'attuale sistema basato sulla sovvenzione dei costi dell'attività ad un sistema fondato sulla convenzione relativa al finanziamento delle diverse attività formative; la convenzione è stipulata tra l'Assessorato e ogni singolo Ente di Formazione

Professionale, con la conferma del blocco delle assunzioni, già introdotto con D.D.G. n. 277/09, D.A. n. 680/10 e D.D.G. n. 681/10;

4. Le parti concordano, per tutte le attività formative compreso l'OIF, con l'introduzione di un parametro unico di costo orario, differenziato per ambito e settore formativo;
5. Le parti, nel corso dei precedenti incontri preparatori del presente accordo, hanno espresso la necessità di misure correttive per il contenimento della spesa e la razionalizzazione delle risorse, da attuarsi a partire dal corrente anno formativo e di seguito costantemente negli anni successivi in modo da raggiungere, entro il 2015, le condizioni ottimali del settore e la piena compatibilità con la finanza regionale e con le disposizioni comunitarie condividendo la preoccupazione sulle ricadute derivanti da queste analisi.

Si stipula il seguente Accordo Quadro per la Formazione Professionale.

Art. 1

1. Le norme contenute nel presente accordo quadro si applicano alle attività di formazione professionale e orientamento, comunque denominate finanziate dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, per il Lavoro e per le Politiche Sociali.

2. Il rispetto delle norme in esso contenute costituisce condizione necessaria ed inderogabile per la sottoscrizione delle convenzioni e l'erogazione dei relativi finanziamenti agli Enti di Formazione Professionale, comunque denominati, accreditati ed operanti nella Regione Siciliana. A tal fine, il vincolo del rispetto del presente accordo, sarà esplicitamente inserito in tutti gli atti stipulati tra l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione professionale, l'Assessorato Regionale per la Famiglia, per il Lavoro e per le Politiche Sociali, il dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale, l'Agenzia Regionale per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative e gli Enti di Formazione Professionale beneficiari di finanziamento, ed in quelli propeudeutici a tali scopi.

Art. 2

1. A partire dall'avvio del PROF 2011, previa procedura di revoca dell'accreditamento, saranno finanziati gli Enti di Formazione Professionale che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in grado di produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), all'atto dell'erogazione del finanziamento;
- b) abbiano provveduto all'accantonamento del TFR secondo le leggi vigenti;
- c) osservino il CCNL della Formazione Professionale e la contrattazione regionale e/o aziendale da esso prevista e stipulati tra le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative e le Associazioni degli Enti comparativamente maggiormente rappresentative, ivi compreso il presente "Accordo Quadro", in tutte le azioni previste dal presente accordo quadro, e, ove possibile anche, nella formazione continua e permanente.

2. I competenti uffici dell'Assessorato hanno l'obbligo di attivare le procedure per la revoca dell'accreditamento ex art. 10 L.R. 24/76, del DM 166/01 e delle "Disposizioni 2006 per l'Accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana" di cui al DA 1037 del 13 aprile 2006 nei confronti degli Enti che non rispettino uno dei requisiti di cui al precedente comma 1 al verificarsi delle condizioni indicate. In attesa della revisione, già prevista, dei criteri di accreditamento, la verifica delle violazioni contrattuali di cui alla lettera c) del precedente comma 1 deve essere attivata dal Dirigente Generale, a seguito di formale comunicazione.

3. Fermo restando l'attuazione delle misure di legge e delle norme di cui al presente accordo per la tutela dei lavoratori, nonché il sostegno al reddito e la mobilità verso altri Enti di Formazione Professionale, il monte ore, già assegnato agli Enti eventualmente defianziati, non verrà più considerato nell'elaborazione definitiva del PROF. Al momento del defianziamento, al fine di assicurare la continuità del trattamento economico dei lavoratori coinvolti, si applica quanto previsto alla lettera d) del successivo art. 3 in modo che le somme già stanziare per il costo del personale mantengano la loro effettiva finalità originaria.

Art. 3

1. Il Governo della Regione Siciliana assume l'impegno di presentare, entro la sessione di bilancio apertasi all'A.R.S. ed in tempo utile affinché nello strumento finanziario della Regione possa trovarsi riscontro e comunque, in modo da poter disporre delle norme entro l'avvio delle attività del PROF, un ddl governativo con richiesta di corsia preferenziale all'A.R.S., contenente norme utili a raggiungere i seguenti obiettivi:

a) Incremento della dotazione del Fondo di Garanzia in misura idonea a coprire i fabbisogni di protezione dei lavoratori assunti nel settore entro il 31/12/2008 e iscritti nell'apposito Albo Unico di cui alla successiva lettera b) che dovessero risultare in esubero nel settore a partire dal 1° gennaio 2011.

b) Istituzione di un Albo Unico ad Esaurimento mediante modifica dell'art. 14 L.R. 24/76. In tale albo dovranno essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti degli enti di formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2008, ovunque impegnati nelle filiere formative (PROF, OIF), ivi compresi i lavoratori aventi pari requisiti ed attualmente impegnati negli sportelli multifunzionali.

c) Individuazione delle necessarie modalità, per la costituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del finanziamento del settore della Formazione Professionale che consenta l'erogazione delle indennità economiche ai lavoratori dimissionari e/o in mobilità, anche ricorrendo ad eventuali accordi con l'Ente Bilaterale del settore previsto dal CCNL. Resta ferma la possibilità che, con appositi accordi sindacali, si estendano ad altri lavoratori apposite incentivazioni alle dimissioni volontarie, in base alle necessità verificate in corso di attuazione del presente accordo quadro, e tutte le altre forme di tutela e di sostegno al reddito previste dalle norme vigenti.

d) L'inserimento, di una norma in base alla quale il fondo di garanzia e il fondo di incentivazione alle dimissioni volontarie di cui alla precedente lettera c), per gli anni successivi, siano rispettivamente incrementati anche delle somme previste per le retribuzioni lorde del personale degli Enti di formazione Professionale defianziati e delle somme previste per gli stessi Enti defianziati come spese di gestione incrementate delle eventuali altre economie di gestione realizzate nell'anno corrente e negli anni precedenti. Ai fini del requisito soggettivo di accesso all'istituto e in coerenza con il blocco delle assunzioni al 31/12/2008 deve essere aggiornato l'anno nel quale sono previste le ultime assunzioni di lavoratori che possono accedere al Fondo stesso dal 2002 al 2008.

e) Definizione di una norma di interpretazione autentica che, in coerenza con l'art. 6 della L.R. 24/76 consenta modifiche ed integrazioni dei piani regionali dell'offerta formativa per gli anni precedenti al 2011, anche di carattere finanziario, esclusivamente riferiti ai miglioramenti contrattuali nonché i costi relativi agli allievi per trasporti e indennità di frequenza, certificati dall'amministrazione, fermo restando la verifica che le somme in questione non siano già state erogate agli stessi enti.

f) Le norme di cui alle lettere da a) a d) del presente articolo devono essere attuate con la necessaria contestualità di intervento in modo da consentire che, senza ritardo, i lavoratori posti in mobilità dal loro ente di provenienza possano occupare in un altro ente i posti lasciati vuoti da lavoratori dimissionari (per effetto di incentivi o per qualsiasi altra ragione) anche prima di transitare dalle coperture economiche assicurate dal Fondo di garanzia.

I lavoratori per i quali la ricollocazione non può avvenire immediatamente e dichiarati in esubero attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, destinatari di interventi di sostegno al reddito o di azioni di politica attiva del lavoro dovranno essere impegnati in attività di riqualificazione a seguito di accordo tra le Parti in modo da consentire ogni possibile mutamento di attività.

Gli avvisi per il finanziamento di azioni del sistema di formazione professionale dovranno prevedere che i soggetti aggiudicatari, in caso di assunzioni, dovranno prioritariamente fare ricorso ai lavoratori iscritti all'Albo unico ad Esaurimento di cui all'art. 3 lettera b) e disponibili, per professionalità acquisite o equivalenti ovvero riconvertibili.

Art. 4

Il personale degli Enti, anche amministrativo, in possesso di Laurea o specializzazione, attraverso specifico accordo sindacale aziendale, potrà essere riqualificato per l'area formativa, ove il titolo di studio posseduto sia compatibile con la professionalità richiesta nei limiti consentiti dalle necessità formative e del monte ore per il quale l'ente è utilmente posizionato nelle graduatorie degli avvisi.

Art. 5

Ad integrazione delle vigenti disposizioni di legge, con apposito accordo tra l'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, le OO SS e le Associazioni degli enti, si definiranno nuovi criteri per l'accreditamento degli enti al fine di incrementare i requisiti connessi alla qualità complessiva dell'ente stesso e alla sua affidabilità in modo da favorire l'innalzamento complessivo della qualità dell'offerta formativa a partire dall'acquisizione della certificazione di qualità. In questo ambito si concorda sin d'ora dovrà essere previsto tra i requisiti obbligatori dell'accreditamento la prassi dell'invio mensile delle quietanze per le spettanze del personale. Si concorda inoltre che la chiusura delle rendicontazioni dovrà essere richiesta entro i limiti previsti dal vigente ordinamento, e comunque non oltre l'avvio del successivo Piano formativo.

Art. 6

A partire dall'anno in corso, per le attività formative per le quali l'acquisizione della qualifica e/o della specializzazione è prevista su più di un anno, l'approvazione di un Piano formativo triennale, costituisce essa stessa approvazione delle previste attività che si svolgeranno nel/negli anno/i successivo/i.

Art. 7

Annualmente, con congruo anticipo rispetto all'avvio delle attività, per la predisposizione delle azioni formative relativo all'anno successivo e per le attività pluriennali, l'Assessorato promuoverà un apposito incontro tra le OO.SS. di categoria e Confederali, le Associazioni degli Enti e le Associazioni datoriali regionali rappresentative dei diversi settori produttivi per concordare l'elaborazione del Piano Formativo stesso.

L'incontro, che sarà preceduto dall'invio dei dati disponibili sull'attività del settore, sarà orientato all'individuazione dei fabbisogni formativi regionali di cui tener conto nella programmazione del Piano Formativo.

In particolare, per la definizione della programmazione del piano formativo, l'Amministrazione fornirà dati sui tassi di dispersione scolastica per singola provincia come rilevati dall'osservatorio regionale per la dispersione scolastica, sui tassi della dispersione delle

attività di formazione professionale rilevati dall'amministrazione stessa e gli indicatori delle politiche passive del lavoro rilevati su base provinciale forniti dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, per il Lavoro e per le Politiche Sociali.

A partire dal 2012, l'Amministrazione si impegna ad approvare il piano delle attività formative in modo da avviare i corsi in coerenza con i percorsi d'istruzione.

Art. 8

Per l'annualità in corso del Piano Formativo si farà ricorso a fondi regionali, nazionali ed europei.

Il ricorso a risorse del bilancio regionale sarà effettuato in misura non inferiore al 70% delle attività formative, così come previsto dal D.A. 5146 del 28/12/2010.

Altre attività formative verranno finanziate facendo ricorso a fondi F.S.E.

Il Governo Regionale è impegnato nel rapporto con il Governo nazionale all'individuazione di risorse e strumenti normativi utili a favorire l'implementazione degli strumenti di incentivazione all'esodo volontario e alla riqualificazione dei lavoratori nell'ambito di un piano di ristrutturazione degli enti di formazione. In tale ambito ed in relazione all'avanzamento di tali attività il Governo Regionale assume l'impegno di convocare tempestivamente le Parti Sociali firmatarie del presente accordo.

Art. 9

Per le annualità successive si farà ricorso a bandi FSE triennali ad integrazione della spesa dedicata al piano di formazione professionale con risorse del bilancio regionale.

Art. 10

Le Parti firmatarie del presente accordo, decidono sin d'ora di incontrarsi per effettuare verifiche periodiche dell'andamento dell'applicazione dell'accordo stesso in modo da individuare eventuali correttivi finalizzati a garantire la pienezza delle tutele occupazionali e retributive di cui al presente accordo e per risolvere eventuali situazioni fin qui non previste. A tal fine l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione assume l'impegno di convocare le riunioni anche su richiesta di una organizzazione firmataria entro sette giorni dalla ricezione della richiesta. Il primo incontro si terrà entro dieci giorni dall'avvio del Prof 2011.
